

Ordinanza sul Servizio d'identificazione¹

del 1° dicembre 1986 (Stato 28 dicembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero

visto l'articolo 351^{septies} del Codice penale svizzero² (CP),³

ordina:

Sezione 1: Competenza, compiti, responsabilità e sorveglianza⁴

Art. 1 Competenza e compiti⁵

¹ Il Servizio d'identificazione si compone del Servizio che gestisce il Sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS), del Servizio d'identificazione dell'Ufficio federale di polizia nonché della Sezione d'identificazione dell'Ufficio federale dei rifugiati.⁶ Gestisce schedari di dati segnaletici (impronte digitali, impronte palmari, indizi scoperti sul luogo del reato, fotografie, segnalazioni).⁷

² I dati servono all'identificazione di persone e cadaveri. A tal fine e su richiesta di autorità penali inquirenti svizzere o estere, il Servizio d'identificazione confronta i dati da loro forniti con quelli dei propri schedari.

³ Per adempiere i propri compiti, il Servizio d'identificazione si avvale di AFIS ed è collegato all'Indice centrale delle pratiche (ZAN) nonché al Sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER).⁸

Art. 2⁹ Responsabilità e sorveglianza

¹ L'Ufficio federale di polizia e l'Ufficio federale dei rifugiati sono responsabili del Servizio d'identificazione.¹⁰

² I consulenti per la protezione dei dati delle autorità responsabili sorvegliano l'elaborazione di dati personali da parte del Servizio d'identificazione. Sorvegliano inoltre l'elaborazione dei dati personali in ZAN e AUPER.

RU **1986** 2346

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

² RS **311.0**

³ Introdotto dall'art. 36 n. 8 dell'O del 14 giu. 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.11).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2949).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2949).

Art. 3 Acquisizione di dati segnaletici

¹ Il Servizio d'identificazione assume nei suoi schedari i dati raccolti dalle autorità penali inquirenti svizzere ed estere, conformemente alla legislazione determinante.

² Nel caso di procedimenti condotti secondo la legge federale sulla procedura penale¹¹, il Servizio d'identificazione può essere incaricato della raccolta dei dati.¹²

Art. 4 Informazioni segnaletiche

¹ Il Servizio d'identificazione confronta le impronte digitali e gli indizi scoperti sui luoghi dei delitti che gli sono sottoposti dalle autorità penali inquirenti svizzere ed estere, con i dati dei propri schedari. Le impronte digitali e gli indizi scoperti sui luoghi dei delitti possono essere trasmessi elettronicamente.¹³

² Il Servizio d'identificazione comunica i risultati soltanto alle autorità interessate.¹⁴

³ Esso informa le autorità richiedenti sulla presenza di dati specifici nei propri schedari e su domanda li mette a loro disposizione.

Art. 5 Distruzione del materiale segnaletico

Le schede dattiloscopiche, le fotografie segnaletiche e le segnalazioni sono distrutte:

- a.¹⁵ al momento della radiazione dei dati corrispondenti contenuti in AFIS, ZAN e AUPER;
- b. quando non sono più necessarie.

**Sezione 2:
Sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS)****Art. 6** Gestione

¹ Per la registrazione e l'analisi centralizzate delle impronte digitali e degli indizi scoperti sui luoghi dei reati, il Servizio d'identificazione utilizza il sistema automatico di identificazione delle impronte digitali (AFIS).

² Esso inserisce i dati in AFIS ed esegue i necessari confronti.

¹¹ RS 312.0

¹² Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. dell'O del 19 ago. 1992 sull'incorporazione dell'Ufficio centrale di polizia nell'ufficio federale di polizia [RU 1992 1618].

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1996 3099).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1996 3099).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1562).

Art. 7 Contenuto dell'AFIS

In AFIS vengono memorizzati:

- a. dati planimetrici delle impronte digitali:
coordinazione e angolazione delle peculiarità delle impronte digitali, trasformate in linguaggio elettronico;
- b. «formule» delle impronte digitali:
formule di classificazione delle impronte delle dieci dita;
formule di classificazione degli indizi scoperti sui luoghi dei reati.

Art. 8 Persone implicate

¹ Sono registrati in AFIS:

- a. dati di persone le cui impronte digitali sono state rilevate da servizi d'identificazione svizzeri o esteri per stabilirne l'identità nel corso di procedimenti d'inchiesta, di indagini connesse con un reato o in applicazione di misure amministrative;
- b. dati di persone sconosciute le cui impronte digitali sono state rilevate sul luogo di un reato;
- c. dati di persone o cadaveri sconosciuti o noti sotto falsa identità;
- d. impronte digitali di richiedenti asilo, rilevate ad uso dell'Ufficio federale dei rifugiati¹⁶ conformemente alla legislazione in materia.

² Non sono registrati i dati delle persone le cui impronte digitali sono state rilevate unicamente per avere il diritto di accedere al luogo del reato.

Art. 9 Radiazione di dati contenuti in AFIS

¹ I dati inseriti in AFIS sono radiati:

- a.¹⁷ su richiesta dell'autorità che li aveva forniti;
- b. non appena la persona implicata raggiunge 80 anni;
- c. dopo il decesso della persona implicata;
- d. su richiesta della persona implicata, qualora le condizioni enumerate dall'articolo 17 siano soddisfatte.

² L'autorità penale inquirente che fornisce i dati destinati all'AFIS può limitarne la durata di memorizzazione. Allo spirare di tale durata, il Servizio d'identificazione la invita ad esprimersi per scritto sul loro impiego ulteriore.

³ I dati radiati sono distrutti e non possono più essere ricostituiti.

¹⁶ Nuova denominazione giusta il n. I 5 dell'O del 1° ott. 1990 che modifica taluni atti regolamentari connessi con la creazione dell'Ufficio federale dei rifugiati (RU 1990 1591).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1996 3099).

Sezione 3: Indice centrale delle pratiche (ZAN)

Art. 10¹⁸ Parti interessate e scopo

¹ Unitamente al Servizio d'identificazione, allo ZAN sono collegate la Sezione Interpol e la Centrale di annuncio e di trasmissione dell'Ufficio federale di polizia.¹⁹

² ZAN dà informazioni sui dati e sulle pratiche elaborati dai servizi interessati.

Art. 11 Utenti

¹ Gli utenti ZAN sono i funzionari dei servizi interessati;²⁰ a loro compete la memorizzazione, la modifica e la radiazione dei dati.

² I funzionari della Polizia criminale federale, della Divisione Servizi, della Sezione degli stranieri e della Registratura dell'Ufficio federale di polizia come pure delle Sezioni Estradizione e Assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia possono consultare i dati memorizzati nello ZAN purché l'esecuzione di compiti loro affidati lo richieda.²¹

³ Su domanda e nell'ambito dell'articolo 351^{octies} CP, è possibile comunicare alle autorità federali preposte a compiti doganali e di polizia di frontiera se una persona è registrata presso il Servizio INTERPOL dell'Ufficio federale di polizia.²²

Art. 12 Dati registrati in ZAN

In ZAN sono inseriti:

- a. cognome;
- b. nome;
- c. data di nascita;
- d. sesso;
- e. attinenza;
- f. luogo di nascita;
- g. nazionalità;
- h. falso(i) nome(i), con rinvio alla vera identità;
- i. numero della pratica;
- k. numero progressivo di memorizzazione;
- l. numero della microscheda;

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 3 all'O del 28 set. 1998 sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e la pornografia, in vigore dal 1° nov. 1998 [RU **1998** 2337].

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2949).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2949).

- m. dati segnaletici previsti dall'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 1951²³ sugli stupefacenti;
- n. motivo della segnalazione (in codice);
- o. autorità che ha rilevato i dati segnaletici e data;
- p. informazioni sulle fotografie disponibili;
- q. formule delle impronte digitali (NCIC e Galton-Henry);
- r. osservazioni.

Art. 13 Persone implicate

In ZAN sono assunti i dati segnaletici di persone:

- a. identificate da organi di polizia cantonali o esteri e segnalate al Servizio d'identificazione per confronto di dati;
- b.²⁴ identificate direttamente dal Servizio d'identificazione o dall'Ufficio federale dei rifugiati;
- c. segnalate agli Uffici centrali o al Servizio Interpol come autori presunti di un reato, come parti lese o come testimoni, nell'ambito di procedimenti d'inchiesta di polizia giudiziaria condotti da autorità penali inquirenti o da organi di polizia svizzeri o esteri, o nell'ambito di attività preventive di polizia.

Art. 13a²⁵ Copia per evitare una doppia registrazione

¹ Al fine di evitare una doppia registrazione, i dati relativi ad ambiti di competenza degli Uffici centrali e trasmessi mediante il canale dell'INTERPOL possono essere copiati nel sistema d'informazione degli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (JANUS). Detta funzione non è automatizzata e il testo copiato deve essere cancellato nel sistema ZAN.²⁶

² L'Ufficio federale di polizia precisa le modalità di tale operazione nel regolamento di trattamento dei dati.

Art. 14 Radiazione dei dati contenuti in ZAN²⁷

¹ I dati contenuti in ZAN che non sono in relazione con i dati dattiloscopici contenuti in AFIS devono essere radiati dopo 10 anni.²⁸

²³ RS 812.121

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1996 3099).

²⁵ Introdotto dal n. 3 dell'all. 3 all'O del 28 set. 1998 sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e la pornografia, in vigore dal 1° nov. 1998 [RU 1998 2337].

²⁶ Nuovo testo giusta l'art. 30 n. 1 dell'O del 17 mag. 2000 sul sistema d'informazione degli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360.2).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1562).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1562).

² La radiazione di dati dattiloscopici contenuti in AFIS dev'essere seguita dalla radiazione dei dati corrispondenti in ZAN.

Sezione 4: Diritti delle persone implicate

Art. 15 Diritto all'informazione

¹ Chiunque può chiedere informazioni su dati che lo concernono e sono conservati presso il Servizio d'identificazione, rivolgendosi all'Ufficio federale responsabile per le informazioni.²⁹

² Se i dati concernono una persona scomparsa, il diritto all'informazione compete ai suoi congiunti, conformemente all'articolo 110 cifra 2 del Codice penale svizzero³⁰.

³ Chi desidera informazioni deve inviare una domanda scritta all'Ufficio federale responsabile, allegando la copia di un documento ufficiale di legittimazione (passaporto, carta d'identità o licenza di condurre).³¹

⁴ Se la richiesta d'informazioni concerne dati di ZAN l'articolo 18 è applicabile.

Art. 16 Diritto di consultare atti del Servizio d'identificazione

¹ Il diritto di consultare atti del Servizio d'identificazione è disciplinato dalla procedura penale dell'ente pubblico (Confederazione, Cantone) presso il quale l'inchiesta penale è pendente.

² Se nessuna inchiesta penale è in corso e l'esecuzione della pena o misure di polizia per la prevenzione di reati lo richiedono, il diritto di consultare atti può essere negato.

³ Se l'inchiesta penale è condotta da autorità inquirenti straniere, il diritto di consultare atti è concesso quando lo Stato interessato, conformemente alla sua legislazione, decide in tal senso.

Art. 17 Diritto alla radiazione di dati contenuti in AFIS

¹ Su richiesta della persona interessata sono radiati i dati che la riguardano, previa dimostrazione che il procedimento durante il quale furono raccolti è stato sospeso per prova di innocenza o è stato chiuso con sentenza assolutoria.

² Su richiesta della persona interessata e con il consenso delle autorità che avevano ordinato la registrazione in AFIS, i dati segnaletici saranno radiati:

- a. 5 anni dopo la chiusura del procedimento, purché esso non abbia condotto ad una condanna per mancanza di prove;
- b. 5 anni dopo lo spirare del periodo di prova, in caso di pena condizionale;
- c. 10 anni dopo lo spirare di una pena d'arresto, il pagamento o il riscatto di una multa, o l'esecuzione di una misura educativa;

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1562).

³⁰ RS 311.0

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1562).

d. 20 anni dopo lo spirare di una pena di reclusione o detentiva.

³ Il consenso di autorità estere non è necessario.

Art. 18³² Diritto alla consultazione, rettifica o radiazione di dati contenuti in ZAN

Il diritto alla consultazione, rettifica o radiazione di dati contenuti in ZAN è disciplinato dal corrispondente atto legislativo in base al quale è stato eseguito il trattamento dei dati.

Art. 19³³

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 20³⁴

Art. 21³⁵ Protezione dei dati

¹ Il Centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e polizia assicura la protezione dei dati contenuti in AFIS ed emana un regolamento sul loro trattamento.

² Gli Uffici federali responsabili emanano un regolamento sul trattamento dei dati contenuti in ZAN e AUPER. Regolano le autorizzazioni d'accesso ai dati e ai locali e li rendono inaccessibili ai non autorizzati.

Art. 22 Rettifica e distruzione dei dati erronei

I dati erronei in seguito ad errori tecnici o di modificazione sono rettificati o distrutti.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23

¹ Il regolamento di gestione del sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali AFIS, del 7 marzo 1985³⁶ è abrogato.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987; essa ha effetto fino al 31 dicembre 1996.³⁷

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU **1996** 3099).

³³ Abrogato dal n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU **1996** 3099).

³⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

³⁶ Non pubblicato nella RU.

³⁷ Nuovo testo giusta l'art. 36 n. 8 dell'O del 14 giu. 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (RS **235.11**).

³ La sua validità è prorogata sino al 30 giugno 1998.³⁸

⁴ La sua validità è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2000.³⁹

⁵ La sua validità è prorogata fino al 31 dicembre 2001.⁴⁰

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU **1996** 3099).

³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

⁴⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2949).